

PART TIME IN EDILIZIA

CONTRATTI PART TIME ATTIVATI DOPO L'01/01/2011 LIMITI DI ASSUNZIONE

Brescia, marzo 2011

Il C.C.N.L. edilizia-industria del 18/06/2008 e successive modifiche del 19/09/2010 stabilisce i limiti per le assunzioni part time successive all'01/01/2011:

- **l'impresa che ha alle proprie dipendenze 4 OPERAI A TEMPO PIENO e nessun operaio part-time, può assumere soltanto 1 OPERAIO PART TIME (cioè non più del 30% degli operai a tempo pieno in forza);**
se l'impresa ha dipendenti iscritti anche in altre Casse Edili, dovrà dimostrare di aver rispettato i limiti di assunzione, dichiarando tutti gli operai in forza alla data di attivazione del nuovo part time;
- **l'impresa può assumere PIU' DI 1 OPERAIO PART TIME solo se non supera il limite del 3% DEI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO;**
nel calcolo vanno considerati tutti i dipendenti dell'impresa: operai, impiegati, quadri, dirigenti; i dipendenti part time assunti a tempo indeterminato vanno conteggiati in proporzione all'orario di lavoro svolto
(es: un dipendente part-time al 50% non va conteggiato come "1", ma come "0,5");
l'impresa dovrà dimostrare di aver rispettato i limiti di assunzione, dichiarando tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza alla data di attivazione del nuovo part-time.

Non rientrano nei limiti di assunzione part time i seguenti casi:

- impiegati;
- operai che usufruiscono di trattamento pensionistico;
- operai occupati in lavori di restauro e archeologici;
- operai non adibiti alla produzione (es.: addetti alle pulizie, cuochi, ecc.);
- operai di 4° livello;
- operai assunti con contratto a tempo pieno, poi trasformato in contratto part-time a causa di:
 - a. gravi e comprovati problemi di salute dell'operaio,
 - b. comprovata necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di primo grado per malattia o disabilità che richiedono assistenza continua.

DURC e contribuzione virtuale

L'impresa che non rispetterà il limite per le assunzioni part time sarà considerata irregolare anche ai fini del rilascio del Durc.

L'interpello al Ministero del Lavoro n. 8 del 03.03.2011 stabilisce che:

"ogni rapporto stipulato in violazione di tale limite ... comporta l'applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fosse a tempo parziale".

"L'omissione contributiva che si verifichi in conseguenza del mancato versamento contributivo – sia pur della c.d. contribuzione virtuale – determinerà il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). L'omissione contributiva in questione ... è riferibile anche a quanto dovuto alle Casse edili".

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Enrico Parmiani